



Bruxelles, 23 settembre 2022
(OR. en, bg, pl)

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0310(COD)**

12616/22
ADD 1

CODEC 1328
SOC 503
EMPL 344

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazioni

Dichiarazione della Bulgaria

La Repubblica di Bulgaria attribuisce grande importanza alla promozione e alla tutela dei diritti umani. Il paese tiene fede ai propri impegni in materia di diritti umani e continuerà a farlo in futuro.

Nel 2018 la Corte costituzionale bulgara ha adottato una decisione secondo la quale la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("Convenzione di Istanbul") promuove concetti giuridici connessi alla nozione di "genere" che sono incompatibili con alcuni principi fondamentali della Costituzione bulgara.

Inoltre, nel 2021 la Corte costituzionale ha chiarito ulteriormente che la nozione di "sesso" utilizzata nella Costituzione può essere considerata nell'ordinamento giuridico nazionale solo nel senso della sua determinazione biologica (uomini e donne).

Riconoscendo l'importanza della questione, la Repubblica di Bulgaria non si oppone all'adozione del progetto di direttiva relativa a salari minimi; tuttavia, in linea con le summenzionate decisioni della Corte costituzionale, dichiara che, **per quanto riguarda il riferimento ai dati disaggregati per genere di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva, la Repubblica di Bulgaria raccoglierà e fornirà solo dati disaggregati per sesso (uomini/donne).**

Dichiarazione dell'Ungheria

Il governo ungherese si impegna a garantire un funzionamento adeguato ed efficiente del sistema nazionale di determinazione dei salari minimi. Dal 2010 il salario minimo ungherese è più che raddoppiato ed è stato stabilito previa consultazione delle parti sociali. Questo fatto, tra l'altro, dimostra chiaramente il fermo impegno del governo a migliorare il tenore di vita di tutti. A seguito di un accordo firmato tra il governo e le parti sociali, il salario minimo nazionale in Ungheria è stato ulteriormente aumentato del 20 % dal 1° gennaio 2022, il che rappresenta il tasso di aumento più elevato nell'UE.

L'Ungheria ricorda che la regolamentazione delle retribuzioni, compresa la determinazione dei salari minimi, rientra chiaramente nella competenza esclusiva degli Stati membri, come sancito dall'articolo 153, paragrafo 5, TFUE, ed è uno strumento essenziale della politica economica nazionale.

Inoltre, l'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come valore fondamentale. In linea con questi ultimi e con la sua legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il termine "genere" come riferito al sesso e, di conseguenza, il riferimento ai dati disaggregati per genere di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del testo della direttiva come dati disaggregati per sesso (donne e uomini).

Dichiarazione dell'Austria

L'Austria sostiene l'obiettivo di salari minimi adeguati nell'Unione europea.

L'Austria ribadisce la necessità di rispettare pienamente il diritto primario, la ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri basata sul trattato, nonché i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Occorre preservare i diversi modelli di mercato del lavoro, la piena autonomia delle parti sociali e i sistemi consolidati di contrattazione collettiva.

L'Austria sottolinea che, conformemente all'articolo 153, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda la natura e i limiti della competenza dell'Unione al riguardo, l'Unione europea non può intervenire direttamente sul livello delle retribuzioni, per non pregiudicare la competenza degli Stati membri e l'autonomia delle parti sociali in questo ambito. Pertanto, esiste una base giuridica solo per una direttiva intesa a istituire un quadro procedurale, che non può obbligare gli Stati membri a concedere a tutti i lavoratori l'accesso alla tutela garantita dal salario minimo.

Tenuto conto dell'analisi contenuta nel parere del Servizio giuridico del Consiglio, l'Austria richiama l'attenzione sul suo modello di determinazione salariale, basato esclusivamente sui contratti collettivi. Ritiene che la proposta di direttiva non sia finalizzata a modificare o compromettere il sistema austriaco di fissazione dei salari e che non inciderà sugli Stati membri dotati di sistemi di contrattazione collettiva ben funzionanti.

Per questi motivi, l'Austria interpreta il testo nel modo seguente:

- la direttiva proposta non conferisce diritti individuali ai lavoratori;
- gli obblighi in materia di adeguatezza derivanti dalla direttiva sono limitati ai salari minimi legali;
- ai sensi della direttiva, le retribuzioni negoziate dalle parti sociali sono sempre considerate adeguate;
- la direttiva autorizza, ma non obbliga, gli Stati membri a introdurre salari minimi legali;
- la direttiva autorizza, ma non obbliga, gli Stati membri a introdurre contratti collettivi nei settori in cui le parti sociali non ne hanno concordati.

Dichiarazione della Polonia

La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. La Polonia garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro dell'ordinamento giuridico interno polacco in conformità dei trattati internazionali in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Per tali motivi la Polonia interpreterà l'espressione "parità di genere" come parità tra donne e uomini e l'espressione "divario retributivo di genere" come disparità retributive tra donne e uomini, in conformità degli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea nonché dell'articolo 8 e dell'articolo 157, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Alla luce di quanto precede, la Polonia interpreterà qualsiasi altra espressione contenente il termine "genere" nel senso di "sesso" in linea con l'articolo 10, l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 157, paragrafi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
